

Repertorio n.

Fasc. n. 005.09/20....

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dalle ore- alle ore -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..... (2021) addì (.....) del mese di, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città Metropolitana, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott., Segretario Generale della Città Metropolitana di Firenze, autorizzato per legge a rogare i contratti nell'interesse dell'Ente, sono comparsi i Signori:

-, nata/o (..... il, il/la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE (di seguito nel presente atto la "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1- Firenze (C.F. 80016450480) nella sua qualità, a seguito Atto Presidenziale n...../2016, di Dirigente, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonchè in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

-, nata/o a Firenze il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore, giusta

Procura Speciale autenticata nelle firme in data, rep. n. dal
Dr., Notaio in, allegata parte integrante al presente contratto
sotto la lettera "A", con sede legale in
....., Via (Cap.
.....), P. IVA, codice
fiscale..... e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di, iscritta al n.
..... del REA;

-, nata/o a Firenze il,
domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel
presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore, giusta
Procura Speciale autenticata nelle firme in data, rep. n. dal
Dr., Notaio in, allegata parte integrante al presente contratto
sotto la lettera "A", con sede legale in
....., Via (Cap.
.....), P. IVA, codice
fiscale..... e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di, iscritta al n.
..... del REA;

Detti comparenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io
Segretario Generale rogante sono certo, premettono che:

Con Determinazione Dirigenziale n. del, esecutiva ai
sensi di legge, è stato disposto tra l'altro:

a) - di procedere all'indizione di un'apposita procedura negoziata tramite gara telematica di cui all'art. 36, lett. b) e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 (da ora denominato Codice), per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2.7.2021 – 2.7.2025, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice;

b) di approvare Relazione tecnica con allegato il Capitolato

c) Esperita la suddetta procedura, con Determinazione Dirigenziale n. del, è avanzata la proposta di aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativoalle condizioni contenute nel Capitolato di Polizza, del Disciplinare di gara e relativi allegati, nell'Offerta Economica e nell'Offerta Tecnica, per la durata dal 2.7.2021 – 2.7.2025, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno,, con il punteggio complessivo di punti

Con successivo Atto Dirigenziale n. del, previe verifiche a cura della Direzione Gare e Contratti in merito al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/06 nonché di quelli di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria richiesti nel disciplinare di gara, il suddetto servizio per l'importo complessivo di € a seguito del ribasso offerto pari a %, comprensivo di ogni onere fiscale, è stato aggiudicato alla Società- P.IVA.....CF....., con sede legale in (Cap) ai sensi del'articolo 32 commi 7-8 del D.Lgs 50/2016;

Per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità dell'esito di gara, previste dalla normativa in vigore al momento dell'avvio delle lettere di invito tramite START, come da documentazione agli atti;

Di seguito nel presente atto, la società viene denominata per brevità con il termine "Broker";

Le parti stipulanti danno atto del permanere dei requisiti soggettivi, stante la validità dei certificati acquisiti in sede di aggiudicazione, e che, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 24.10.07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sono stati richiesti, con procedura telematica, i DURC (documenti unici di regolarità contributiva) necessari ai fini della stipula del contratto relativo alla società
..... e che gli stessi, come da documentazione conservata in atti, risultano regolari;

Le parti dichiarano che per il presente appalto si prescinde dalla predisposizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi) in quanto non sussistono condizioni di "interferenza" trattandosi di servizio non effettuato presso alcuna delle sedi della Stazione Appaltante e, trattandosi di servizio di opera intellettuale si prescinde altresì dalla valutazione degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso, e nella concorde intesa che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente Atto, ivi inclusi il Capitolato di gara, il contenuto della lettera d'invito, l'Offerta Tecnica, Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Di tutti i documenti sopracitati il "Broker" dichiara di avere piena conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.

ARTICOLO 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento e del contratto per il presente appalto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La "Stazione Appaltante" conferisce al "Broker", che accetta, l'appalto riguardante l'esecuzione del Servizio di brokeraggio assicurativo dell'Ente alle condizioni stabilite nel Capitolato di gara, dalla lettera d'invito e dall'offerta tecnica ed economica .

Le parti danno per approvati i documenti sopracitati, i quali, presentati in sede di gara debitamente firmati dalla/e società in segno di accettazione, vengono allegati al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C";

Formano parte integrante del contratto, pur se ad esso materialmente non allegati, il Regolamento della Città Metropolitana dei Contratti nonché ogni altra norma di legge statale e regionale (in modo particolare L.R. Toscana n.

38/2007 e s.m.) in quanto compatibile, in materia di contratti e appalti pubblici, tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 4 – DURATA E IMPORTO

La durata del rapporto contrattuale è stabilita con decorrenza dalle ore 24,00 del 2.7.2021 alle ore 24 del 2.7.2025, con la possibilità di rinnovo per un altro anno, fino al 2.7.2026, salvo sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali, giusto affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto così come disposto con Determinazione e scadenza pertanto, alle ore 24,00 del 2.7.2025, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.

Al pagamento delle spettanze del “broker” provvedono direttamente le Compagnie assicurative dell’Ente, in forza dei contratti con le medesime stipulati, nella misura risultante dalle percentuali stabilite con la presente gara.

ARTICOLO 5 - PAGAMENTI DEI PREMI

Il Broker è tenuto, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, a fornire all’Ente i dati necessari per effettuare i pagamenti. E’ sua cura provvedere, in nome e per conto della Città Metropolitana, a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione.

Il Broker invierà all’Amministrazione gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Ente e, pertanto, il

mandato di pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

ARTICOLO 6 - VERIFICHE E PENALITA'

Se il broker non effettuasse il pagamento nei confronti della compagnia entro i termini di polizza sarà applicata nei confronti del medesimo una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Inoltre sarà ritenuto civilmente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ARTICOLO 7 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di aumento o diminuzione delle attività della P.A. e/o del numero degli utenti.

Le eventuali modifiche all'attuale organizzazione dell'Ente non comporteranno alcuna modifica alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

ARTICOLO 8 - RECESSO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, la Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia) si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker. Si riserva altresì la facoltà

di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di 5 giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro ritenuto congruo.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all'articolo 2 punti 6, 8, 10 e 17 e all'articolo 6 del presente capitolato.

Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C. C.,:

- la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs.209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni

dell'Ente;

- la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dall'art. 15 del presente capitolato;

- l'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate come descritto all'art. 12.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà dell'Amministrazione affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare, dai competenti Organi Direzionali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento

dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e, in particolare, è impegnato a comunicare alla stazione appaltante l'IBAN del conto corrente dedicato, acceso esclusivamente presso banche o Poste Italiane SpA.

ARTICOLO 11 - RINVIO

L'affidamento de quo comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nel Capitolato (all. "A") e offerta tecnica, (all. B) ed economica (All. "C") che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 12 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI, SUBAPPALTO E CAUSE DI RISOLUZIONE.

In conformità a quanto disposto dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena nullità, salvo quanto previsto dall'articolo che regolamenta il sub appalto dello stesso Codice dei Contratti.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto vantati dal "Broker" nei confronti della Città Metropolitana di Firenze, possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni e con le modalità di cui all'articolo medesimo, fatto salvo quanto previsto dal disciplinare di gara, che costituisce norma speciale.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice;

Il contratto può essere anticipatamente risolto dalla Stazione Appaltante ovvero dal Broker come da Capitolato di Polizza.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

- Il "Broker", nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, ha l'obbligo assoluto:
 - a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio;
 - b) di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto oneri a carico del "Broker" il quale ne è il solo

responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima;

c) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel comma precedente, accertata dalla Città Metropolitana o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Città Metropolitana medesima comunica al “Broker”(e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del servizio. A tale sospensione la Società non può opporre eccezione alla Città Metropolitana, né ha titolo a risarcimento di danni, né può sospendere il servizio.

ARTICOLO 14 – NORME REGOLATRICI

Il “Broker” dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nei DOCUMENTI ALLEGATI al presente contratto e di obbligarsi nello svolgimento del servizio, al pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori.

ART. 15 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103, del Codice, il “Broker” ha costituito la garanzia fideiussoria di € (euro/00)

mediante fidejussione assicurativa n. rilasciata da
“.....”, Agenzia
....., a sensi dell'articolo 93 comma 3 con le previsioni
espresse di cui al comma 9 dell'articolo 103, documento depositato agli atti
dell'Amministrazione.

ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR 26.4.1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del “Broker”, che espressamente dichiara di assumerle.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Come stabilito dall'art. _____ del “Disciplinare di gara”, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Città Metropolitana ed il “Broker” dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa da parte del Responsabile del Contratto.

Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 204 del Codice e dall'art.120 del D.Lgs. 104/10, sarà deferita alla competenza del Giudice ordinario. Competente alla risoluzione delle controversie, sarà esclusivamente il Foro di Firenze. Resta comunque esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento per sé, e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti della L. 31.05.1965 n. 575. Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.159/2011;

ARTICOLO 19 - CODICE DI COMPORAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Città Metropolitana di Firenze ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice di Comportamento e, comunque, tale da non esporre la Città Metropolitana al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste di predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Città Metropolitana a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare la Città Metropolitana da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

ARTICOLO 20 – PRIVACY

La "Stazione Appaltante", ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m., informa il "Broker" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Di quanto sopra, io Segretario rogante ho redatto il presente atto, scritto con mezzi elettronici con inchiostro indelebile – ai sensi di legge - da persona di mia fiducia su numero ____ pagine rese legali con marche da bollo delle quali occupa ____ pagine per intero e prosegue nell'_____ fino alla firma, atto da me letto ai componenti, i quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono.

ARTICOLO 21 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1983 - Tariffa parte II - Articolo 1.

Per l'Amministrazione della Città Metropolitana: _____

Per:_____

Per_____

Il Segretario Generale _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il “Broker” dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli artt. 6,7 e 11 del presente contratto.

Per_____

Per_____